

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
del 26/04/2017 n. 67**

COPIA

Oggetto: *Bilancio consolidato. Individuazione del gruppo Amministrazione pubblica.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 26/4/2017 alle ore 15:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTI i Sigg.ri:

- ***Fallani Sandro***
- ***Anichini Andrea***
- ***Capitani Elena***
- ***Giorgi Andrea***
- ***Ndiaye Diye***
- ***Toscano Fiorello***

ASSENTI i Sigg.ri:

- ***Lombardini Barbara***

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**

Il Sindaco **Sandro Fallani**, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 05.05.2009, n. 42, avente per oggetto “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ed in particolare l’art. 2, il quale stabilisce che vengano individuati “..... I principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...”;

Visto il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

a) art. 11 bis – bilancio consolidato, di seguito riportato:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

b) art. 11 ter, il quale fornisce la definizione di ente strumentale controllato e di ente strumentale partecipato;

c) art. 11 quater, contenente la definizione, ai fini della predetta normativa, delle società controllate;

d) art. 11 quinquies, contenente la definizione, ai fini della predetta normativa, delle società partecipate;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 14.07.2015, è stata rinviata l’adozione del bilancio consolidato all’esercizio 2016;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato,

costituente l'Allegato n. 4/4 al citato D. Lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che il "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, la società controllate e partecipate come definite dal decreto medesimo;

Preso atto che, sulla base di quanto indicato nel paragrafo 2 del suddetto Allegato 4/4, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 118/2011;
- 2) gli enti strumentali controllati, come definiti dall'art. 11 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti sussiste una delle condizioni previste nelle lettere da a) ad e) di cui allo stesso Allegato 4/4;
- 3) gli enti strumentali partecipati, come definiti dall'art. 11 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti sussiste una partecipazione in assenza delle condizioni di cui sopra;
- 4) le società controllate, nei cui confronti l'ente controllante:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante; i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate, comprendendo fra le società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali da parte dell'ente, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente dispone, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, oppure al 10% se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel "gruppo amministrazione pubblica" non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Considerato che il sopra citato Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che

il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica venga predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

Dato atto che fino al 30.05.2016 il Comune di Scandicci era dotato di un organismo strumentale ex art. 1, comma 2, lett. b), del citato D. Lgs. n. 118/2011, costituito dall'Istituzione denominata "Scandicci Cultura – Istituzione del Comune di Scandicci", la quale è cessata alla predetta data per effetto di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.2016;

Ritenuto conseguentemente di includere la suddetta Istituzione nel "gruppo amministrazione pubblica" Comune di Scandicci fino al 30.05.2016;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.03.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, dalla quale si rileva che il Comune di Scandicci detiene, alla data del 23.09.2016, le seguenti partecipazioni:
 - Ataf spa
 - Casa spa
 - Consiag spa
 - Consiag Servizi Comuni srl
 - Farma.net Scandicci spa
 - Fidi Toscana spa
 - Linea Comune spa
 - Publiacqua spa
 - Publies Energia sicura srl
 - Quadrifoglio spa (ora Alia Servizi Ambientali spa)
 - Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta tramite la società Farma.net Scandicci spa)

- ai fini dell'inclusione delle suddette società nel gruppo amministrazione pubblica del Comune di Scandicci si deve avere riguardo alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. n. 118/2011, esplicitati nel paragrafo 2, n. 4 e n. 5, dell'Allegato 4/4 al decreto medesimo;

Dato atto che, in funzione dell'applicazione dei criteri sopra riportati, compongono il "gruppo di amministrazione pubblica" del Comune di Scandicci i seguenti organismi, enti e società:

1) Organismi strumentali:

- Istituzione denominata “Scandicci Cultura – Istituzione del Comune di Scandicci”, con sede in Scandicci, Piazza Matteotti n. 31, fino al 30.05.2016, in quanto da tale data l’Istituzione stessa è cessata per effetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 10.02.2016, con la conseguente reinternalizzazione nel Comune dei Servizi culturali;

2) Enti strumentali controllati:

- nessuno

3) Enti strumentali partecipati:

- Consorzio pubblico “Società della Salute – Zona Fiorentina Nord Ovest”
- Associazione Polimoda (“Ente per le arti applicate alla moda ed al costume”)
- Associazione “San Colombano”
- Fondazione “M.I.T.A. – Made in Italy Tuscany Academy”
- Fondazione “Polis – patto di cittadinanza per una vita in autonomia”
- “Fondazione Toscana spettacolo”
- “Water Right and Energy Foundation onlus”
- Autorità ATO Toscana Centro
- Autorità Idrica Toscana

4) Società controllate:

- Casa s.p.a. (1)
- Farma.net Scandicci s.p.a.
- Linea Comune s.p.a. (1)

(1) ricorre la fattispecie di cui al paragrafo 2, punto 4, lett. b), dell’Allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011

5) Società partecipate:

- Consiag s.p.a.
- Publies Energia sicura s.r.l.
- Quadrifoglio s.p.a. (ora Alia Servizi Ambientali s.p.a.)

Dato atto che sono escluse dal “gruppo di amministrazione pubblica” del Comune di Scandicci, in quanto non sussistono i requisiti previsti, le seguenti società:

- Ataf s.p.a. (1)
- Consiag Servizi Comuni s.r.l. (1)
- Fidi Toscana s.p.a. (1) (2)
- Publiacqua s.p.a. (2)

- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta tramite la società Farma.net Scandicci spa) (1) (2)
(1) società non affidataria di servizi pubblici locali del Comune di Scandicci
(2) società non a totale partecipazione pubblica

Dato atto, infine, che con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20.03.2017 è stata disposta l'alienazione delle partecipazioni nella società Publies Energia sicura srl, Ataf spa, Consiag Servizi Comuni spa, Fidi Toscana spa e Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (partecipazione indiretta tramite la società Farma.net Scandicci spa);

Ritenuto quindi di dover individuare il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Scandicci come sopra indicato, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione del perimetro di consolidamento, da effettuarsi sulla base delle necessarie analisi in ordine ai requisiti previsti dalle sopra citate disposizioni di legge;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) di individuare per l'anno 2016 il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Scandicci come indicato nell'elenco predisposto dal Servizio Società Partecipate ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
- 2) di dare atto che con successivo provvedimento sarà definito il perimetro di consolidamento ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 118/2011 e dall'Allegato n. 4/4 al decreto medesimo.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL SINDACO
F.to Sandro Fallani

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì